

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1929

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CURTO, MATTEOLI, ALLEGRINI,
AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA Antonio,
BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, CARUSO,
COLLINO, CORONELLA, CURSI, DE ANGELIS, DELOGU,
DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, MANTICA, MANTOVANO,
MARTINAT, MENARDI, MUGNAI, NANIA, PARAVIA,
PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, STRANO, TOFANI,
TOTARO, VALDITARA, VALENTINO e VIESPOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2007

Riforma del processo tributario

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'attuale sistema tributario, il cittadino contribuente, quando deve esercitare il proprio diritto alla difesa, non si trova in una posizione processuale di parità con il fisco.

Sino ad oggi, infatti, si è discusso molto sulle norme sostanziali ma un'attenta e seria riflessione, purtroppo neppure da parte degli Ordini professionali interessati al problema, è stata mai condotta sulle norme processuali, importanti per far valere concretamente ed efficacemente le proprie ragioni giuridiche e di merito senza dover ricorrere ai concordati o agli accertamenti con adesione.

La modifica dell'articolo 111 della Costituzione che, finalmente, ha introdotto il principio generale del giusto processo, valevole anche per quello tributario, deve essere un'occasione di analisi e di approfondimento per tutti gli operatori del settore per rivedere l'intera disciplina del processo tributario.

Il primo e secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione testualmente prevedono che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata». Ed è a questi importanti principi, ultimamente ribaditi dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1540 del 24 gennaio 2007, che deve uniformarsi anche il moderno processo tributario, per evitare possibili, future eccezioni di incostituzionalità, che peraltro già ci sono state.

Certo, l'esigenza del giusto processo e dell'effettivo esercizio del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione) deve conciliarsi con l'esigenza dello Stato di riscuotere le imposte (articolo 53 della Costituzione) e per

trovare il corretto equilibrio senza penalizzare le parti in causa (soprattutto quella più debole, il cittadino contribuente) è necessario rispettare alcuni fondamentali principi processuali.

Inoltre, bisogna tenere conto anche dello Statuto dei diritti del contribuente (legge del 27 luglio 2000, n. 212), che ha apportato in attuazione dell'ordinamento giuridico tributario i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 23, 53 e 97, comma primo, della Costituzione.

Da ciò discende che lo Statuto dei diritti del contribuente ha uno *status* di legge di rango costituzionale superiore (Cassazione sentenze n. 7080/2004; n. 1757/02; n. 8415/02; n. 11274/01; n. 12462/01; n. 16097/00; SS.UU. n. 1052/06), non in contrasto con le direttive comunitarie n. 84/93 e 83/92.

Questa norma statutaria è una legge frutto di una riflessione più avanzata delle prassi interpretative legislative.

Da ciò deriva che le suddette norme statutarie si pongono certamente in una posizione privilegiata nella gerarchia delle fonti che disciplinano le materie tributarie e quelle finanziarie.

Oggi ci troviamo di fronte ad un'instabilità crescente dell'ordinamento tributario che crea incertezze e costi sempre più alti.

Tra le cattive abitudini del fisco ci sono proprio i continui cambiamenti in corso delle regole ed il susseguirsi di norme introdotte da fonti sempre diverse (da ultimo, anche per via di telegrammi e comunicati stampa dell'Agenzia delle entrate, come nella tormentata vicenda degli studi di settore e degli indici di normalità economica). Particolari esempi di quanto sopra esposto si possono rilevare nella sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 80/9/07 del

19 giugno 2007 che ha stabilito che non ha alcuna valenza giuridica il comunicato stampa con cui l'ufficio tributi di un Comune interpreta il regolamento ICI; effetto retroattivo dei nuovi valori utilizzabili in tema di valutazione di immobili, ai sensi dell'articolo 1, comma 307, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per questo, innanzitutto, è necessario ed urgente un codice di diritto tributario che raccolga un corpo organico di tutte le leggi fiscali in modo da semplificare l'attuale astruso quadro normativo e da garantire un più tranquillo e trasparente rapporto tra Stato e contribuente.

Questo codice dovrebbe contenere anche le norme di un nuovo processo tributario non solo per rendere i giudici tributari sempre più «terzi» ed imparziali tra i soggetti in lite ma anche per mettere gli stessi soggetti in una posizione di perfetta parità processuale, oggi non esistente.

Dall'ultima riforma, attuata con i Decreti legislativi n. 545 e 546 del 31 dicembre 1992, si sono susseguite varie leggi di modifica: legge 28 dicembre 2001, n. 448; decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002; decreto-legge 31 marzo 2005 n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88; decreto-legge 2 dicembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; interventi della Corte costituzionale (sentenze n. 189 del 13 giugno 2000, n. 520 del 6 dicembre 2002; n. 274 del 12 luglio 2005); nonché molteplici interventi della Corte di cassazione, anche a Sezioni unite, che, in alcuni casi (vedi, per esempio, in tema di assistenza del contribuente) hanno generato persino un conflitto con la stessa Corte costituzionale.

Oltretutto, non bisogna dimenticare che in Parlamento sono stati presentati nel corso degli anni vari progetti di legge di riforma del processo tributario che, sostanzialmente, si

riportavano ai due ordini del giorno, di presoché identico contenuto separatamente presentati alla Camera dei deputati in data 15 ottobre 1996 e al Senato in data 24 ottobre 1996, con i quali si impegnava il Governo a presentare in tempi rapidi un apposito disegno di legge volto a razionalizzare ed integrare la disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario di cui ai decreti legislativi del 1992 e successive modifiche. In attuazione di questi ordini del giorno, con decreto 27 febbraio 1997 del Ministro dell'economia e delle finanze, veniva nominata un'apposita Commissione, dai cui lavori derivava il cosiddetto «Progetto Marongiu». Parte delle disposizioni ivi contenute veniva poi occasionalmente travasata in vari testi legislativi.

La riforma che si propone sarebbe a costo zero, a differenza di tante fantasiose proposte di legge, che, se realizzate, porterebbero via dalle casse dello Stato milioni e milioni di euro.

Nella presente relazione sono evidenti sommariamente, senza alcuna pretesa di completezza, i principali istituti processuali che dovrebbero essere riformati per un giusto processo tributario, in modo da ottenere una effettiva tutela del cittadino - contribuente, senza il ricorso ad inutili ed illegittimi scioperi fiscali (Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 865/1986).

La preliminare questione per una seria riforma del processo tributario è quella di sganciare totalmente le Commissioni tributarie dalla dipendenza e dall'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze che, in quanto parte interessata nelle controversie, si trova in un evidente conflitto di interessi.

I giudici tributari non solo devono essere terzi ed imparziali ma, soprattutto, apparire tali all'esterno in modo che il cittadino - contribuente non possa nutrire alcun dubbio o sospetto. A tal proposito, si segnala l'interessante sentenza della Corte europea dei di-

ritti dell'uomo del 31 luglio 2007 che ha stabilito i criteri per verificare l'imparzialità dei giudici e, tra questi, ha previsto che anche le apparenze possono avere una certa importanza perché ciò che è in discussione è la fiducia della collettività sul funzionamento della giustizia.

A tal proposito, pende al Senato il disegno di legge di riordino della giustizia tributaria (AS 1340) di iniziativa dei senatori Benvenuto, Bartolini e Rossi Paolo, in cui si prevede di cambiare la denominazione delle Commissioni tributarie in Tribunali tributari e Corti d'appello tributarie ed inoltre si prevede di spostare le competenze, amministrative ed organizzative, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Questa è un'ottima soluzione iniziale perché la nuova denominazione risulta certamente più rispondente alla dignità ed importanza della funzione e ne connota più incisivamente la giurisdizionalità, tenuto conto che l'attuale denominazione di Commissione tributaria rappresenta un retaggio all'epoca in cui ne era ritenuta la semplice natura amministrativa.

Il suddetto disegno di legge prevede, infatti, l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle attuali funzioni e competenze del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero, per assicurare, anche e soprattutto nell'apparenza, la piena e completa autonomia della giurisdizione e della magistratura tributaria, tenuto conto anche delle fondate e forti critiche della dottrina del diritto pubblico, amministrativo, tributario e processuale, nonché degli operatori del processo tributario, sull'attuale assetto.

Certo, questo è un primo passo della riforma organizzativa che, in prospettiva, deve tendere alla creazione di un giudice tributario professionale, a tempo pieno, competente, ben retribuito ed organizzato, monocratico in primo grado e collegiale in grado di appello, con segreterie autonome.

In particolare, è proprio l'attuazione nel processo tributario del principio di imparzialità del giudice che dovrebbe necessariamente portare alla devoluzione delle controversie tributarie ad un giudice togato, ossia professionale ed a tempo pieno.

Tale figura potrebbe essere collegata alla figura del giudice ordinario con eventuali possibili sezioni specializzate per le controversie tributarie. Restando nell'ambito dell'attuazione del giusto processo, appare di non secondaria importanza anche la necessità di attuare il principio di parità delle parti nel processo, attualmente ancora sbilanciato a favore dell'Amministrazione finanziaria.

Oltretutto, la Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, chiamata ad esprimere il proprio parere sui decreti delegati adottati in base all'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, già allora affermava che l'attuale sistema del processo tributario «non può essere considerato il punto finale del percorso indispensabile per pervenire ad un sistema del contenzioso tributario del tutto soddisfacente. Restano, invero, irrisolte alcune rilevanti questioni, tra le quali un posto di preminente rilievo è da riconoscere all'istituzione di un giudice a tempo pieno, idoneo in tal modo ad assicurare piena professionalità, indipendenza ed impegno. Di tale questione e di altre ancora il Parlamento dovrà occuparsi affinché il processo di cambiamento avviato arrivi a soddisfacente e piena conclusione».

In sostanza, si deve tendere, insieme alla magistratura ordinaria ed amministrativa alla previsione, anche costituzionale, di una magistratura tributaria, totalmente autonoma, con giudici specializzati, come ultimamente è stato previsto in materia di proprietà industriale ed intellettuale (legge del 12 dicembre 2002, n. 273 e decreto legislativo del 27 giugno 2003, n. 168).

Oltretutto, la creazione di una magistratura tributaria, specializzata e autonoma, anche in

vista dell'allargamento delle proprie competenze, può evitare un ulteriore intervento della Corte costituzionale sul divieto di istituire giudici speciali, in base all'articolo 102, secondo comma, della Carta costituzionale, nonostante il parere contrario della Corte di cassazione, con la sentenza n. 13902 del 2007.

Ultimamente, il Consiglio di Stato ha bocciato il regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze contenente i criteri per la valutazione della professionalità dei giudici tributari che partecipano alle selezioni.

Il Consiglio di Stato non ritiene giustificato il ricorso al punteggio aggiuntivo di due punti ai componenti al Consiglio di Presidenza, in relazione al criterio attitudinale, da riconoscersi nella misura del punteggio massimo previsto; inoltre, il punteggio per la laboriosità non può e non deve dipendere

solo dalla relazione presentata dagli interessati.

Infine, ad essere bocciato è stato anche il ricorso al regolamento stesso; visto che la materia non è di competenza esclusiva del Ministero ma è concorrente con il Consiglio di Presidenza, era necessaria emanare un decreto non regolamentare.

È chiaro che, in sede di riforma, si deve tenere conto anche dei rilievi del Consiglio di Stato per evitare ulteriori bocciature.

Infine, secondo me, è giunto il momento di sopprimere definitivamente la Commissione tributaria centrale che, nonostante la sua abrogazione, sin dal 1996, non solo è tuttora funzionante ma si prevede un'attività giurisdizionale di altri trent'anni!

È un assurdo giuridico che deve essere cancellato, con la trasmissione di tutte le controversie pendenti alle competenti Corti d'appello tributarie, per una sollecita definizione delle cause in corso da oltre dieci anni.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**CAPO I****DEL GIUDICE TRIBUTARIO**
E DEI SUOI AUSILIARI**Art. 1.**

(Organi della giurisdizione tributaria)

1. La giurisdizione tributaria, nel rispetto dell'articolo 111, commi primo e secondo, della Costituzione, è esercitata dai Tribunali tributari e dalle Corti d'appello tributarie di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni.

2. I giudici tributari applicano le norme della presente legge e, per quanto compatibili, le norme del Codice di procedura civile.

Art. 2.

(Oggetto della giurisdizione tributaria)

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi e le tasse di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali nonché i contributi previdenziali ed i contributi per il Servizio sanitario nazionale, come accertati dagli uffici delle Agenzie fiscali e dagli uffici previdenziali. In ogni caso, il giudice tributario è competente per tutte le controversie legate

da una connessione stretta ad organi fiscali e previdenziali.

2. Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici delle Agenzie fiscali, da uffici locali, regionali e previdenziali, gli interessi moratori, anche anatocistici di cui all'articolo 1283 del codice civile, la rivalutazione monetaria di cui all'articolo 1224, comma 2, del codice civile, ed ogni altro accessorio, compresi gli aggi, le indennità di mora e le spese di notifica, dovuti all'agente della riscossione.

3. Rientrano nella competenza dei giudici tributari tutte le azioni di risarcimento danni, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile per comportamenti dolosi o colposi, nell'ambito delle materie di cui ai commi 1 e 2, e tutte le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, anche successivi alla notifica della cartella di pagamento, comprese le controversie relative all'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché tutte le controversie relative ai fermi amministrativi ed alle iscrizioni di ipoteche.

4. Appartengono, inoltre, alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il clasamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il clasamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Il giudice tributario può decidere anche in materia di tariffe d'estimo, tenuto conto di quanto previsto dal comma 8.

5. Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e

la depurazione delle acque reflue e della tariffa igiene ambientale; le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni; le controversie relative al contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

6. Il giudice tributario può risolvere in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle cause rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o sulla capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio, e sempreché non si verifichino le ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettere *a)* e *d)*.

7. Appartiene sempre alla giurisdizione tributaria la causa tra sostituto d'imposta e sostituto avente ad oggetto la pretesa del sostituto di rivalersi sulle somme versate a titolo di ritenuta d'acconto o del sostituto di chiedere il rimborso con l'intervento necessario dell'ufficio dell'Agenzia fiscale competente.

8. È ammessa davanti al giudice tributario l'azione di mero accertamento negativo in prevenzione, relativa a un determinato tributo, tassa o tariffa, ove essa sia sperimentata in via preventiva, in assenza di un atto impositivo o di riscossione.

9. Tutte le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109.

10. Sono di competenza esclusiva del giudice ordinario tutte le controversie concernenti il diritto annuale a carico delle ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi ed ai registri tenuti dalle camere di commercio nonché le controversie relative all'occupazione senza titolo di un bene del demanio.

11. Non rientrano nell'ambito della giurisdizione tributaria le controversie che riguardano i soli rapporti tra privati, salvo le controversie di cui al comma 7.

Art. 3.

(Difetto di giurisdizione)

1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41, primo comma, del Codice di procedura civile. In tal caso, deve essere disposta la sospensione del processo, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d).

3. Quando la Corte di cassazione stabilisce la giurisdizione del giudice competente, le parti interessate devono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, pena l'estinzione del grado del processo. In caso di tempestiva riassunzione del processo, si conservano sempre gli effetti della domanda nel processo proseguito, a seguito di declaratoria di giurisdizione, davanti al giudice munito di giurisdizione. In caso di tempestiva riassunzione davanti al competente giudice tributario, sono applicabili le norme della presente legge.

Art. 4.

(Competenza per territorio)

1. I tribunali tributari e le corti d'appello tributarie sono competenti per le cause proposte nei confronti degli uffici delle agenzie fiscali o dell'ente previdenziale ovvero degli enti locali o regionali ovvero degli agenti della riscossione, anche per delega, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la

controversia è proposta nei confronti del Centro operativo di Pescara e di Venezia è sempre competente il tribunale tributario nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 2.

2. Nel giudizio conseguente al diniego, espresso o tacito, del rimborso effettuato dal Centro operativo di Pescara a seguito della richiesta di un contribuente non residente, il tribunale tributario competente per territorio è quello di Pescara.

3. Le Corti d'appello tributarie e le relative sezioni staccate sono competenti per le impugnazioni avverso le sentenze dei tribunali tributari che hanno sede nella loro circoscrizione.

Art. 5.

(Incompetenza territoriale)

1. La competenza territoriale è inderogabile.

2. L'incompetenza territoriale è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.

3. La sentenza dei giudici tributari che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza territoriale in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.

4. Non si applicano gli articoli 42 e 43 del Codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.

5. La riassunzione del processo davanti ai giudici tributari dichiarati competenti deve sempre essere effettuata con ricorso di parte nel termine perentorio fissato nella sentenza o, in mancanza, nel termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione del dispositivo della sentenza stessa, rispettando gli articoli 20, 21 e 22. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua da-

vanti ai nuovi giudici; in difetto, si estingue il grado del processo.

6. L'estinzione opera di diritto e deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è sempre dichiarata con sentenza del collegio e si riferisce soltanto al grado del processo in cui è pronunciata.

7. Il processo riassunto deve rimanere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della sentenza in ordine all'eventuale giudizio di impugnazione, come previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera *a*).

Art. 6.

(Astensione e ricusazione dei giudici tributari)

1. L'astensione e la ricusazione dei giudici tributari sono disciplinate dalle norme del Codice di procedura civile.

2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato anche nell'ipotesi di partecipazione alla commissione di cui all'articolo 13, comma 2, ed in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di dipendenza dal Ministero dell'economia e delle finanze o dall'agenzia fiscale o dall'ente locale o regionale o dall'agente della riscossione, nonché rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione, anche occasionale, con una delle parti.

3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di un altro membro della stessa sezione designato dal suo presidente. Il collegio decide con ordinanza motivata non impugnabile, dalla cui comunicazione decorre il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione, pena l'estinzione del grado di giudizio.

4. In sede di appello, il motivo di ricusazione non può essere eccepito per la prima volta.

Art. 7.

(Poteri istruttori dei giudici tributari)

1. I giudici tributari, ai fini istruttori e soltanto nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, con ordinanza motivata non impugnabile, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferiti agli uffici dell'Agenzia fiscale, all'ente locale o regionale, all'ente previdenziale ed all'agente della riscossione da ciascuna norma in relazione al tributo al quale si riferisce la controversia, senza dover chiedere alcuna preventiva autorizzazione ad organi giudiziari ed amministrativi.

2. I giudici tributari non devono tenere conto di atti e prove acquisiti in violazione di disposizioni di legge.

3. Quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, i giudici tributari possono disporre, anche d'ufficio, una consulenza tecnica da affidare esclusivamente a professionisti esperti del settore iscritti all'ordine o collegio professionale. Il collegio può applicare l'articolo 696 del Codice di procedura civile.

4. I giudici tributari, se ritengono illegittimo un regolamento, un decreto ministeriale od un atto generale rilevante al fini della sentenza, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente. A tal proposito, i giudici tributari, per l'eventuale disapplicazione dei relativi decreti ministeriali, possono richiedere agli organi amministrativi competenti la documentazione di tutta la metodologia, con le relative note tecniche, utilizzata per calcolare e determinare gli studi di settore, ai sensi dell'articolo 62-*sexies*, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e per calcolare e determinare il reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del

decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

5. Sono ammessi dal collegio il giuramento e la prova testimoniale, secondo gli articoli da 233 a 257 del Codice di procedura civile. Le funzioni del giudice istruttore e dell'ufficiale giudiziario sono svolte, rispettivamente, dal presidente del collegio giudicante e dall'ausiliario addetto alla segreteria.

6. È abrogato l'articolo 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

7. In ogni caso, il collegio ha la facoltà di disporre la comparizione personale delle parti al fine di interrogarle liberamente sui fatti di causa. Il collegio può ordinare il deposito di documenti ritenuti decisivi per la decisione della causa stessa o il deposito di documenti non prodotti per cause non imputabili alle parti. I giudici tributari possono trarre argomenti di prova anche dal comportamento tenuto dalle parti durante il processo.

8. Per le cause relative alle azioni di risarcimento danni, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il collegio, su istanza delle parti costituite, può disporre l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, ai sensi dell'articolo 696 del Codice di procedura civile.

9. Durante la sola fase istruttoria, sono applicabili gli articoli 184-*bis* e 294 del Codice di procedura civile ed il collegio decide con motivata ordinanza non impugnabile.

10. Il collegio giudicante può delegare in qualunque momento un proprio componente per il compimento dei predetti atti istruttori.

11. Il compenso aggiuntivo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 è pari alla metà di quello determinato per ogni ricorso definito anche per le ordinanze istruttorie emesse ai sensi del presente articolo.

Art. 8.

(Errore scusabile sulla norma tributaria)

1. I giudici tributari, anche d'ufficio, dichiarano non applicabile le sanzioni amministrative previste dalle leggi tributarie e previdenziali quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

Art. 9.

*(Organi autonomi
di assistenza dei giudici tributari)*

1. Il personale dell'ufficio di segreteria assiste i giudici tributari secondo le disposizioni del Codice di procedura civile concernenti il cancelliere.

2. Le attività dell'ufficiale giudiziario in udienza sono svolte dal personale ausiliario addetto alla segreteria.

3. La mancata assistenza del segretario alla formazione del processo verbale di udienza non determina alcuna nullità del procedimento.

CAPO II

DELLE PARTI E DELLA LORO RAPPRESENTANZA
E DIFESA NEL PROCESSO

Art. 10.

(Parti)

1. Sono parti interessate nel processo tributario, oltre al ricorrente, che è solamente colui che risulti destinatario e notificatario di uno degli atti indicati tassativamente nell'articolo 19, l'ufficio dell'Agenzia fiscale, l'ente previdenziale, l'ente locale o regionale o l'agente della riscossione, che ha emanato

l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio è il Centro operativo di Pescara e di Venezia, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate al quale spettano le attribuzioni nel rapporto controverso, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2.

2. La Società italiana autori ed editori non può essere parte nel processo tributario, in quanto semplice mandataria dell'amministrazione finanziaria.

3. Il notaio, in quanto responsabile d'imposta, non può essere parte del processo relativo al rimborso delle somme corrisposte in eccedenza.

4. La carenza di legittimazione attiva o passiva è un difetto del processo, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.

Art. 11.

(Capacità di stare in giudizio)

1. Le parti interessate, diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3, possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge ed ai parenti od affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L'ufficio dell'Agenzia fiscale e dell'ente previdenziale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente, con un proprio dipendente delegato dal dirigente dell'ufficio.

3. L'ente locale o regionale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio, in primo e secondo grado, anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio. In ogni caso, è sempre fatto salvo quanto diver-

samente stabilito dallo statuto dell'ente locale o regionale.

4. Qualora il relativo servizio di accertamento e riscossione di tributi locali e regionali sia affidato in concessione, legittimato a stare in giudizio è soltanto lo stesso concessionario, che subentra in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

5. Il difetto di rappresentanza processuale è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

6. Il difetto di rappresentanza processuale può formare oggetto di sanatoria in ogni stato e grado del giudizio, mediante la costituzione in giudizio del legale rappresentante che, in maniera espressa oppure tacitamente, attraverso fatti concludenti, manifesta la sua volontà di ratificare l'attività difensiva svolta dal rappresentante privo del relativo potere.

Art. 12.

(Difesa tecnica)

1. Le parti interessate, diverse dall'ufficio dell'Agenzia fiscale o dall'Ente locale o regionale o dall'ente previdenziale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono stare in giudizio, salvo i casi in cui la legge dispone altrimenti, con il ministero di un unico avvocato legalmente esercente, senza alcuna limitazione territoriale; davanti alla Corte di cassazione devono stare in giudizio con il ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.

2. Al difensore deve essere conferita la procura alle liti, ai sensi dell'articolo 83 del Codice di procedura civile, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce od a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso avvocato. La procura speciale alle liti è valida sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo la sottoscrizione del conferente sia quando tale firma del difensore sia apposta

in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce. All'udienza pubblica la procura può essere conferita solo per iscritto e se ne dà atto a verbale. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su un foglio separato che sia, però, congiunto materialmente all'atto cui si riferisce.

3. L'ufficio dell'Agenzia fiscale, solo nel giudizio d'appello, può essere assistito dall'avvocatura dello stato.

4. Le cause di valore inferiore ad euro 2.582,28, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali o regionali, possono essere proposte direttamente dalle parti interessate che, nei relativi processi, possono stare in giudizio anche senza difesa tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del singolo tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il collegio giudicante può ordinare alla parte di munirsi di una difesa tecnica fissando per il deposito della procura in segreteria un termine perentorio entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, a conferire l'incarico ad un avvocato legalmente esercente.

5. Il presidente della sezione o il collegio giudicante possono sempre ordinare alla parte di munirsi di difesa tecnica, fissando un termine perentorio entro il quale la stessa è tenuta, a pena d'inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, a conferire l'incarico ad un avvocato e depositare la relativa procedura in segreteria, anche nelle ipotesi in cui il ricorso sia stato erroneamente sottoscritto dalla parte stessa per una causa di valore superiore ad euro 2.582,28.

6. Durante lo svolgimento della difesa tecnica, l'avvocato non è soggetto alle norme antiriciclaggio di cui al decreto legislativo

20 febbraio 2004, n. 56, e decreto ministeriale 10 aprile 2007, n. 60.

Art. 13.

(Difesa tecnica gratuita)

1. Nel processo tributario è applicabile l'istituto della difesa tecnica gratuita, come disciplinato dagli articoli da 74 a 86 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

2. La commissione per il gratuito patrocinio non ha natura giurisdizionale ed è, pertanto, da escludersi la possibilità di ricorrere alla Corte di cassazione avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione al gratuito patrocinio.

3. Al presidente ed ai componenti della commissione di cui al comma 2 non spetta alcun compenso.

Art. 14.

(Litisconsorzio ed intervento volontario)

1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Si applica l'articolo 2, comma 7. Il litisconsorzio necessario può essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

3. Possono intervenire volontariamente per adesione, entro il termine perentorio di cui all'articolo 32, comma 1, o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricor-

rente, sono destinatari dell'atto impugnato oppure parti del rapporto tributario o previdenziale controverso. In ogni caso, non possono intervenire nel processo tributario gli enti esponenziali che si ergono a tutela di una generica ed indefinita categoria di contribuenti.

4. Le parti chiamate si devono costituire in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti costituite e costituendosi, a loro volta, nelle forme di cui al comma precedente.

6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente per adesione non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse, al momento della costituzione, è già decorso il termine perentorio previsto dalle singole leggi di competenza.

7. L'agente della riscossione, nelle liti promosse nei suoi confronti che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, l'agente della riscossione risponde delle conseguenze della lite.

Art. 15.

(Spese del giudizio e lite temeraria)

1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. I giudici tributari possono dichiarare compensate, in tutto od in parte, le spese, a norma dell'articolo 92, comma 2, del codice di procedura civile, con sentenza congruamente e specificamente motivata. Si applica l'articolo 96 del Codice di procedura civile.

2. Le spese del giudizio liquidate con la sentenza sono immediatamente esecutive, anche se viene proposto appello, salvo la so-

spensione dell'esecuzione della sentenza, ai sensi del successivo articolo 61.

3. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio dell'Agenzia fiscale o dell'ente previdenziale, se costituito con propri funzionari, oppure a favore dell'ente locale o regionale, se assistito dai propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del trenta per cento degli onorari e diritti di avvocato ivi previsti, nonché un rimborso forfettario delle spese generali, in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei diritti, già ridotti.

Art. 16.

(Comunicazioni e notificazioni)

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria consegnato alle parti costituite, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'ufficio dell'Agenzia fiscale o all'ente previdenziale o all'ente locale o regionale, possono essere fatte mediante trasmissioni di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.

2. Le notificazioni agli uffici competenti sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'articolo 17.

3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero al competente ufficio del-

l'Agenzia fiscale o al competente ente previdenziale o al competente ente locale o regionale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta sulla copia.

4. L'ufficio dell'Agenzia fiscale o l'ente previdenziale o l'ente locale o regionale provvede alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo speciale autorizzato dall'amministrazione finanziaria o dall'ente previdenziale o dal dirigente dell'ente locale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2; i suddetti messi, a pena di nullità insanabile, non sono abilitati, neppure in via eccezionale, ad effettuare notificazioni dinanzi agli organi giudiziari.

5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono sempre dalla data in cui l'atto è ricevuto legalmente o dalla data di conferimento dell'incarico all'ufficiale giudiziario, se vi è stata l'intermediazione dell'agente notificatore.

6. Per la relazione di notificazione, si applica sempre l'articolo 148 del codice di procedura civile, a pena di nullità insanabile.

7. Gli articoli 156, ultimo comma, e 160 del codice di procedura civile si applicano soltanto alle notificazioni degli atti processuali e non anche alle notificazioni degli atti amministrativi impositivi o di riscossione degli uffici dell'Agenzia fiscale, dell'ente locale o regionale, dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione, tassativamente elencati nell'articolo 19, comma 1.

8. Le comunicazioni possono essere eseguite anche a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Art. 17.

(Luogo delle comunicazioni e notificazioni)

1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte nel luogo indicato dall'articolo 330, commi 1 e 2, del codice di procedura civile.

2. È valida la notifica di una sola copia dell'atto al procuratore costituito per una pluralità di parti.

3. Le indicazioni di cui al comma 1 hanno effetto anche per i successivi gradi del processo, salvo che non sia diversamente disposto.

4. Se mancano le indicazioni di cui al comma 1 o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria.

TITOLO II
PROCESSO

CAPO I

PROCESSO IN PRIMO GRADO

Sezione I

INTRODUZIONE DEL PROCESSO

Art. 18.

(Ricorso)

1. Il processo è introdotto con ricorso al tribunale tributario.

2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:

- a) del tribunale tributario cui è diretto;
- b) del ricorrente e del suo attuale legale rappresentante, della relativa residenza o

sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello stato, nonché del codice fiscale;

c) dell'ufficio dell'agenzia fiscale o dell'ente locale o regionale o dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;

d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda, non ammettendosi domande riconvenzionali;

e) dei motivi specifici.

3. I fatti non contestati nella prima difesa utile, quale che sia la parte che li abbia dedotti, non appartengono alla lite, se non come fatti pacifici, come stabilito dall'articolo 23, comma 3.

4. Il ricorso deve essere sottoscritto dall'avvocato del ricorrente e contenere la certificazione della procura, a norma dell'articolo 12, comma 2, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nei casi tassativamente previsti dall'articolo 12, comma 4. La sottoscrizione dell'avvocato, con la certificazione della procura, oppure la sottoscrizione della parte deve essere apposta, a pena di inammissibilità, tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2. Non sussiste nullità del ricorso quando la sottoscrizione del difensore, ancorché non comparante in calce all'atto, risulti stilata sotto la certificazione dell'autentica della firma apposta dalla parte alla procura alla lite, in quanto la firma dell'avvocato assolve alla duplice funzione di sottoscrivere l'atto e di certificare l'autografia del mandato.

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale, oppure è privo della sottoscrizione e della certificazione della procura del ricorso e delle copie, a norma del comma 4.

Art. 19.

*(Atti tassativi impugnabili
ed oggetto del ricorso)*

1. Il ricorso può essere proposto dalla parte interessata, compreso il cessionario del credito, avverso i seguenti tassativi atti oggetto della giurisdizione tributaria, ai sensi dell'articolo 2:

a) l'avviso di accertamento o di rettifica del tributo, anche parziale, e l'avviso di recupero dei crediti d'imposta di ogni genere;

b) l'avviso di liquidazione del tributo, la comunicazione di irregolarità e l'invito bonario a versare quanto dovuto in modo definitivo e non condizionato;

c) il provvedimento che determina le sanzioni, comunque irrogate da uffici fiscali e previdenziali, comprese le sanzioni in caso di impiego di lavoratori irregolari;

d) il ruolo, la cartella di pagamento e l'estratto di ruolo;

e) l'avviso di mora e l'intimazione di pagamento;

f) il fermo amministrativo previsto dall'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e quello previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché tutti i preavvisi di fermo e di atti esecutivi;

g) l'iscrizione di ipoteca giudiziale ed il sequestro conservativo, applicabili alle sole sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

h) gli atti relativi a tutte le operazioni catastali ed alle tariffe d'estimo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4;

i) il rifiuto, espresso o tacito, della restituzione o di sgravio di tributi, tasse, tariffe, canoni, contributi, sanzioni amministrative ed interessi od altri accessori non dovuti,

compresi gli interessi anatocistici, di cui all'articolo 1283 del codice civile, e la rivalutazione monetaria, di cui all'articolo 1224, comma 2, del codice civile nonché le proposte degli uffici di compensazione di ogni tipo; le richieste di rimborso di cui alla presente lettera non possono mai essere riconosciute d'ufficio dal giudice tributario senza una specifica istanza di parte;

l) il diniego, espresso o tacito, dell'istanza di autotutela, ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e del decreto ministeriale dell'11 febbraio 1997, n. 37;

m) il diniego o la revoca espressi o taciti, di agevolazioni o il rigetto, espresso o tacito, di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; il rigetto, espresso o tacito, di tutte le istanze di interpello di ogni genere, comprese quelle di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni;

n) il rigetto, espresso o tacito, dell'azione di puro accertamento negativo di cui all'articolo 2, comma 8;

o) il pignoramento fiscale dei crediti verso terzi, ai sensi dell'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda tassativamente l'autonoma impugnabilità; ogni altro atto rientrante nell'oggetto delle controversie di cui all'articolo 2, comprese le fatture utilizzate per la riscossione della tariffa di igiene ambientale disciplinata dal decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono, a pena di nullità, contenere l'esatta indicazione del termine perentorio entro il quale il ricorso deve essere proposto e del tribunale tributario competente nonché delle

relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 20.

3. Gli atti diversi da quelli tassativamente indicati nel comma 1 non sono impugnabili autonomamente.

4. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili di cui al comma 1 può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo soltanto se il ricorrente intende trasferire la contestazione nel merito, impugnando specificamente anche l'atto presupposto insieme a quello consequenziale in ogni caso, è applicabile l'articolo 24, comma 2.

5. In caso di diniego, espresso o tacito, dell'istanza di autotutela, i giudici possono decidere, nel merito, del rapporto tributario sottostante anche in base ad equità, con sentenza non appellabile, salvo il ricorso per cassazione, come previsto dall'articolo 50, comma 2.

Art. 20.

(Proposizione del ricorso)

1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 16.

2. La spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso, il ricorso si intende proposto al momento della spedizione; in difetto, il ricorso si intende proposto al momento della ricezione.

3. È ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti, anche non connessi, come previsto dall'articolo 104, comma 1, del codice di procedura civile. È ammissibile il ricorso congiunto proposto da più soggetti avverso un medesimo atto impositivo o più atti impositivi tra loro connessi.

Art. 21.

(Termini per la proposizione del ricorso)

1. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, salvo l'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 4. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. Si applica la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito delle restituzioni e delle istanze di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *i*), *m*) ed *n*) può essere proposto, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, dopo il novantesimo giorno dalla domanda di rimborso o dall'istanza presentata all'ufficio competente. La domanda di rimborso, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo tre anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito dell'istanza di autotutela, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *l*), può essere proposto, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, dopo il novantesimo giorno dalla richiesta di autotutela e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.

4. In ogni caso, la parte interessata che dimostra di essere incorsa in decadenze, amministrative o processuali, per causa ad essa non imputabile o per errore oggettivamente scusabile può sempre chiedere al giudice tributario di essere rimessa in termini, anche per la proposizione dell'impugnazione di tutti gli atti indicati nell'articolo 19, comma 1. Il collegio decide con ordinanza motivata non impugnabile, assegnando un termine perentorio, rilevabile anche d'ufficio, in ogni

stato e grado del processo, per la proposizione del ricorso, pena l'estinzione del grado del processo.

5. Gli uffici ed enti devono sempre assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 luglio 2002, n. 212, per consentire una tempestiva ed adeguata difesa.

Art. 22.

(Costituzione in giudizio del ricorrente)

1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deposita, con la relativa nota, nella segreteria del tribunale tributario adito o trasmette con la relativa nota di deposito a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso, con la certificazione della procura se esistente, consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o soltanto della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. L'eventuale inversione dello schema procedimentale di cui sopra integra un'ipotesi di mera irregolarità formale e non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

2. L'inammissibilità del ricorso, nei casi tassativamente previsti dalla legge, è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo 23.

3. In caso di consegna o spedizione a mezzo del servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria non è conforme sostanzialmente a quello consegnato o spedito alla parte nei cui con-

fronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.

4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti dal comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

6. La mancanza della nota di deposito, o la sua irregolare o incompleta compilazione, non determina l'inammissibilità del ricorso, in quanto la segreteria deve sempre ricevere lo stesso e tutti gli altri atti processuali.

Art. 23.

(Costituzione in giudizio della parte resistente)

1. L'ufficio dell'agenzia fiscale, l'ente locale o regionale oppure l'ente previdenziale o l'agente della riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso devono costituirsi in giudizio, con la relativa nota di deposito, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale. In caso di inosservanza del suddetto termine perentorio, il collegio dichiara la contumacia della parte resistente. La parte che è dichiarata contumace può costituirsi in ogni stato del processo e può proporre solo le eccezioni ammissibili in quel momento. È applicabile l'articolo 294 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono presi dal collegio giudicante.

2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni, con i relativi documenti in fotocopia offerti in comunicazione, tante copie quante sono le parti in giudizio. La segreteria non

deve accettare i fascicoli della parte resistente che siano mancanti dei relativi documenti in fotocopia anche per la controparte.

3. Nelle controdeduzioni la parte resistente deve esporre le sue difese prendendo posizione, chiara e precisa, su tutti i motivi specifici dedotti dal ricorrente, senza mutare in corso di causa l'originario presupposto impositivo, e deve indicare e documentare le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio ed instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa. Se la parte resistente nella prima difesa utile non contesta espressamente un fatto affermato dalla controparte ne ammette implicitamente la verità o quanto meno dimostra di non essere in grado di fornire la prova contraria, come stabilito dall'articolo 18, comma 2.

4. La mancanza della nota di deposito, o la sua irregolare o incompleta compilazione, non determina l'inammissibilità delle controdeduzioni, in quanto la segreteria deve sempre ricevere le stesse e tutti gli altri atti processuali.

5. Se la parte resistente si costituisce in giudizio in assenza della costituzione del ricorrente, ai sensi dell'articolo 22, la segreteria non deve formare alcun fascicolo processuale e deve immediatamente restituire tutti gli atti alla parte.

Art. 24.

(Produzione di documenti e motivi integrativi)

1. I documenti devono essere elencati con la relativa nota di deposito negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti, nei termini perentori di cui all'articolo 32.

2. L'integrazione dei motivi specifici di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine del collegio giudicante, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia ufficiale di tale deposito, con il ritiro degli atti di controparte.

3. Se è stata già fissata la trattazione della causa, l'interessato, a pena di inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso, la trattazione o l'udienza devono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.

4. L'integrazione dei motivi si effettua, a pena di inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, mediante atto avente i requisiti di cui all'articolo 18. Si applicano l'articolo 20, commi 1 e 2, l'articolo 22 e l'articolo 23, comma 3.

Art. 25.

*(Iscrizione del ricorso nel registro generale.
Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli
di parte)*

1. La segreteria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti costituite, con gli atti ed i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e, a semplice richiesta, sono ad esse restituiti al termine di ogni giorno del processo, le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio, pagando le relative spese di cancelleria.

3. La segreteria sottopone al presidente del tribunale tributario il fascicolo del processo appena formato.

Art. 26.

(Assegnazione del ricorso)

1. Il presidente del tribunale tributario assegna immediatamente il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'articolo 29, comma 1, il presidente del tribunale tributario potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché, anche su specifica e motivata richiesta delle parti costituite, i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto o di merito a carattere generale o ripetitivo siano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente, al fine evitare possibili contrasti giurisprudenziali.

Sezione II

ESAME PRELIMINARE DEL RICORSO

Art. 27.

(Necessario esame preliminare del ricorso)

1. Il presidente della sezione, scaduti i termini perentori per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.

2. Il presidente della sezione, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.

3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi al collegio, ai sensi del successivo articolo 28.

Art. 28.

(Reclamo contro i provvedimenti presidenziali)

1. Contro i provvedimenti del presidente della sezione è ammesso reclamo da notificare alle altre parti nelle forme di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.

2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato.

3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica le altre parti costituite possono presentare memorie difensive.

4. Scaduti i termini perentori, il collegio decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.

5. Il collegio pronuncia sentenza dichiarando l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi, pronuncia ordinanza motivata non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

Art. 29.

(Riunione obbligatoria dei ricorsi)

1. In qualunque momento, il presidente della sezione, anche su istanza motivata delle parti, deve disporre con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta, che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse il presidente del tribunale tributario, d'ufficio o su istanza motivata di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, deve determinare con decreto la sezione da-

vanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1.

3. Il collegio, d'ufficio o su istanza motivata di parte, deve riunire i ricorsi, che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi, se pendono presso la stessa sezione; se pendono presso altre sezioni, d'ufficio o su istanza motivata di parte, deve rimettere gli atti al presidente del tribunale tributario per i provvedimenti di cui al comma 2.

Sezione III

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

Art. 30.

(Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione)

1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'articolo 27, il presidente della sezione, scaduto in ogni caso il termine perentorio per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della causa, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.

2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di cause per le quali l'ammontare dei singoli tributi accertati, dei relativi interessi e delle conseguenti sanzioni amministrative non sia inferiore ad euro 51.645,69. un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di cause nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di cause inerenti l'applicazione dell'articolo 37-*bis* del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31.

(Avviso di trattazione della causa)

1. La segreteria dà comunicazione alle sole parti costituite della data di trattazione almeno sessanta giorni liberi prima.

2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o dell'avvocato difensore o per motivate esigenze di servizio.

3. Il tetto massimo di fascicoli da porre in udienza è fissato in numero 20 (venti), comprese le udienze per le sospensive di cui all'articolo 47.

Art. 32.

*(Deposito di documenti
e di memorie illustrative)*

1. Le parti costituite possono depositare documenti entro il termine perentorio di venti giorni liberi antecedenti alla data di trattazione.

2. Fino al termine perentorio di dieci giorni liberi antecedenti alla data di cui al precedente comma ciascuna delle parti costituite può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti costituite.

3. Nel solo caso di trattazione della causa in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino al termine perentorio di cinque giorni liberi antecedenti alla data della camera di consiglio.

Art. 33.

(Trattazione in camera di consiglio)

1. La causa è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti costituite non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza, anche in-

serita nel ricorso o nell'atto di costituzione, da depositare presso la segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine perentorio di cui all'articolo 32, comma 2. L'istanza è valida se viene spedita entro il suddetto termine.

2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni, di diritto e di merito, della causa.

3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.

Art. 34.

(Discussione facoltativa in pubblica udienza)

1. All'udienza pubblica il relatore espone, in maniera chiara e completa, al collegio i fatti e le questioni di diritto e di merito della causa e, quindi, il presidente ammette le parti presenti alla discussione.

2. Parlare per primo l'ufficio dell'agenzia fiscale, l'ente previdenziale, l'ente locale o regionale oppure l'agente della riscossione. Sono ammesse brevi repliche.

3. Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario.

4. Il collegio può disporre il differimento della discussione ad udienza fissa, su istanza della parte interessata o del suo difensore, quando la sua difesa tempestiva, scritta od orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'articolo 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con la presenza di tutte le parti costituite e le stesse siano d'accordo.

Art. 35.

(Deliberazioni del collegio giudicante)

1. Il collegio giudicante delibera la sentenza in segreto nella camera di consiglio.

2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata non oltre il termine di trenta giorni.

3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Sono ammesse le sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

5. Per le sentenze pronunciate secondo equità, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 5, 36, comma 1, e 50, comma 2.

Sezione IV

DECISIONE DELLA CAUSA

Art. 36.

(Contenuto e motivazione specifica della sentenza)

1. Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto. Il giudice, sia in primo grado che in appello, anche d'ufficio, può decidere il merito della causa secondo equità. In ogni caso, il giudice deve porre a fondamento della sentenza soltanto le prove proposte dalle parti costituite nonché i fatti non specificamente contestati, come stabilito dagli articoli 18, comma 2, e 23, comma 3. Per fatto notorio deve intendersi soltanto il fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile; pertanto, tra le nozioni di comune esperienza non rientrano le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, come la determinazione del valore corrente degli immobili.

2. Ai sensi dell'articolo 654 del codice di procedura penale, l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario. In ogni caso, quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del decreto

legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ai fini dell'articolo 19 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica soltanto la disposizione penale in quanto speciale.

3. Il giudice tributario è vincolato al giudicato esterno quando le statuizioni della sentenza passata in giudicato siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo, anche se riguardano anni e tributi diversi. Si applica l'articolo 63, comma 3.

4. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla repubblica italiana.

5. La sentenza deve contenere a pena di nullità:

a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti costituite e dei loro difensori, se vi sono;

b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

c) le richieste specifiche delle parti costituite;

d) la succinta esposizione dei motivi in diritto ed in fatto, senza che il giudice possa limitarsi ad un mero rinvio alla motivazione di altra sentenza, anche se connessa;

e) il dispositivo.

6. La sentenza, inoltre, deve contenere, a pena di nullità, la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore. Si applica l'articolo 132, ultimo comma, del codice di procedura civile.

7. Il contrasto tra la formulazione letterale del dispositivo e la pronuncia adottata in motivazione integra un semplice errore materiale emendabile ai sensi dell'articolo 287 del codice di procedura civile.

8. Il dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria, che attenga ad ambiti materiali disciplinati dalla legge 27 luglio 2000,

n. 212, deve essere risolto dal giudice tributario nel senso più conforme ai princìpi dello Statuto del contribuente.

9. Il giudice tributario non incorre nel vizio di ultrapetizione, di cui all'articolo 112 del codice di procedura civile, qualora, senza mutare l'oggetto della domanda, procede alla riqualficazione giuridica della fattispecie.

Art. 37.

(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria entro il termine di trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.

2. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro cinque giorni dal deposito di cui al precedente comma.

3. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata anche a mezzo *telex* o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e telematici. A tal fine, l'avvocato difensore può indicare nel primo scritto difensivo utile il numero di *fax* o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso.

Art. 38.

(Richiesta di copie e notificazione della sentenza)

1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro tre giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.

2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti, a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oltre la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato nella segreteria che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.

3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'articolo 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.

Sezione V

SOSPENSIONE, INTERRUZIONE
ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

Art. 39.

(Sospensione necessaria del processo)

1. Il processo deve essere sospeso quando tassativamente:

a) si verifica l'ipotesi di cui all'articolo 295 del codice di procedura civile, anche se riferita a questioni comunitarie; nonché l'ipotesi di cui all'articolo 5 comma 7;

b) è presentata querela di falso, se necessaria per la prosecuzione del processo;

c) deve essere decisa, in via pregiudiziale, una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio;

d) è proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

2. In ogni caso, il processo tributario non può essere sospeso per la pendenza del pro-

cedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

3. L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 63.

4. Gli atti del processo, durante la sospensione, non possono essere compiuti. Gli atti eventualmente compiuti, compresa la sentenza, sono nulli. Le nullità devono essere fatte valere in sede di impugnazione.

Art. 40.

(Interruzione del processo)

1. Il processo deve essere interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:

a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti costituite o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza, diversa dall'ufficio dell'agenzia fiscale o dell'ente previdenziale oppure dell'ente locale o regionale o dell'agente della riscossione;

b) la morte, la radiazione, la sospensione o la cancellazione volontaria dall'ordine dell'avvocato difensore.

2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni caso, l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte cui l'evento si riferisce.

3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della causa in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso

non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza ed il processo prosegua davanti al giudice adito.

4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

5. Gli eventi di cui al comma 1 sono irrilevanti nel caso si verificano durante il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.

6. Gli atti del processo, durante il periodo di interruzione, non possono essere compiuti. Gli atti eventualmente compiuti, compresa la sentenza, sono nulli. Le nullità devono essere fatte valere in sede di impugnazione.

Art. 41.

(Provvedimenti sulla sospensione necessaria e sull'interruzione del processo)

1. La sospensione del processo è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione o dal collegio giudicante con ordinanza motivata non impugnabile.

2. Avverso il decreto del presidente è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 28.

Art. 42.

(Effetti della sospensione necessaria e dell'interruzione del processo)

1. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui al seguente articolo 43. In ogni caso, il contribuente può proporre l'istanza di sospensione di cui all'articolo 47, ma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 47.

Art. 43.

(Ripresa del processo sospeso o interrotto)

1. Cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti interessate istanza di trattazione al presidente di sezione, che provvede a norma dell'articolo 30.

2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento od i suoi successori o qualsiasi altra parte interessata presentano istanza di trattazione al presidente di sezione, quest'ultimo provvede a norma del comma precedente.

3. La comunicazione di cui all'articolo 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'articolo 17, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento od ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente od impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La comunicazione collettiva effettuata oltre l'anno dalla morte è da considerarsi inesistente per difetto di identificazione del destinatario e non è sanabile con la costituzione dell'erede. La parte colpita dall'evento od i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie difensive o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da un avvocato.

Art. 44.

*(Estinzione del processo
per rinuncia scritta al ricorso)*

1. Il processo si estingue per rinuncia scritta al ricorso.

2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti costituite, salvo

diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente di sezione o dal collegio con ordinanza motivata non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.

3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti interessate costituite e dai loro difensori che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi avvocati difensori e si depositano nella segreteria.

5. Il presidente della sezione o il collegio, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari dichiara l'estinzione del processo.

Art. 45.

(Estinzione del processo per inattività delle parti)

1. Il processo si estingue, soltanto nel grado in cui si trova, nei casi in cui le parti alle quali spetta proseguire, riassumere od integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice, che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata, anche d'ufficio, solo nel grado del giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.

4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dal collegio con sentenza. Avverso il decreto del presidente della sezione è ammesso reclamo al collegio, che provvede a norma dell'articolo 28.

5. L'estinzione del processo non determina anche l'estinzione della relativa azione, ai sensi dell'articolo 310, comma 1, del codice

di procedura civile, sempre nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalle singole leggi d'imposta.

Art. 46.

(Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere)

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti tassativamente dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere quando tutte le parti costituite sono d'accordo.

2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole disposizioni di legge, con decreto del presidente della sezione o con sentenza del collegio giudicante. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'articolo 28.

3. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate soltanto nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti tassativamente dalla legge.

CAPO II

PROCEDIMENTI CAUTELARE
E CONCILIATIVO

Art. 47.

*(Sospensione dell'atto impugnato.
Appello in caso di rigetto della sospensione)*

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato positivo o negativo, espresso o tacito, può derivargli un danno grave, può chiedere al giudice tributario competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositata

in segreteria, sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 22.

2. La sospensione può riguardare tutti gli atti di cui all'articolo 19 per evitare le iscrizioni provvisorie o la riscossione o la garanzia delle somme contestate, anche in assenza di cartelle esattoriali o avvisi di mora o richieste di pagamento.

3. Il presidente della sezione fissa con decreto la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

4. In caso di eccezionale urgenza il presidente della sezione, previa sommaria deliberazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

5. Il collegio, sentite in camera di consiglio le parti costituite, e deliberato sommariamente il merito, decide con ordinanza motivata impugnabile, da comunicare sempre alle parti costituite.

6. La sospensione, in caso di comprovato pericolo per la riscossione, può anche essere parziale o subordinata alla prestazione di idonea garanzia, mediante cauzione o fideiussione bancaria od assicurativa, nei modi e nei termini indicati dal provvedimento. In caso di sospensione del rifiuto, espresso o tacito, dell'istanza di rimborso, è sempre obbligatoria la prestazione di idonea garanzia, come indicato nel comma precedente.

7. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della causa deve essere fissata non oltre sei mesi dal giorno della pronuncia.

8. Gli effetti della sospensione sono immediatamente esecutivi e cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, salvo le ipotesi di sospensione dell'esecuzione della sentenza di cui al successivo articolo 61. In particolare, in caso di accoglimento della sospensione in tema di garanzie, ipoteche e fermi amministrativi, le stesse de-

vono essere immediatamente cancellate, a cura e spese dell'agente della riscossione, ed il collegio può disporre ai sensi del comma 6.

9. In caso di mutamento delle circostanze, il collegio, su istanza motivata di parte, può in qualunque momento revocare o modificare, in tutto o in parte, il precedente provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 3 e 5.

10. Avverso l'ordinanza motivata di accoglimento o di rigetto, totale o parziale, dell'istanza di sospensione, la parte interessata può proporre appello entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5.

Art. 48.

(Conciliazione giudiziale in primo e secondo grado)

1. Ciascuna delle parti costituite può proporre all'altra parte la conciliazione, totale o parziale, della causa.

2. La conciliazione può aver luogo non oltre la prima udienza utile di merito, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dai giudici tributari.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate precisamente e definitivamente le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano euro 51.645,69, previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa. La conciliazione si per-

feziona con il versamento, entro il termine di trenta giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa rata e per il periodo di rateazione di detto importo. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettando l'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. In caso di mancato pagamento, anche della prima o di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'esatta indicazione delle somme precisamente e definitivamente dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'agenzia fiscale o dell'ente locale o regionale o dell'ente previdenziale provvede all'immediata iscrizione a ruolo delle sole predette somme, precisamente e definitivamente conciliate, a carico del contribuente e dello stesso garante.

5. Qualora una delle parti costituite abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza utile di merito, il giudice può assegnare un termine non superiore a novanta giorni per la formazione di una proposta, ai sensi del comma 6.

6. L'ufficio o l'ente impositore può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della sezione, se ravvisa

la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti costituite ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione sia ritenuta ammissibile, il presidente della sezione fissa la trattazione della causa. Il provvedimento del presidente della sezione è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

7. In caso di avvenuta conciliazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo, se la conciliazione avviene in primo grado, e nella misura del 50 per cento, se la conciliazione avviene in grado d'appello, delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso, la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La conciliazione giudiziale non è ammessa nei giudizi per cassazione.

8. Il verbale di conciliazione giudiziale, redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente tra le parti, ha natura negoziale.

9. La conciliazione giudiziale di cui al presente articolo determina sempre l'immediata estinzione del giudizio, indipendentemente dal pagamento delle somme conciliate, parziale od integrale, che l'ufficio può richiedere con l'iscrizione a ruolo, oltre gli interessi e la sanzione amministrativa del 30 per cento.

10. La conciliazione giudiziale può essere corretta solo per errori di calcolo, ai sensi dell'articolo 1430 del codice civile.

CAPO III

IMPUGNAZIONI

Sezione I

IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Art. 49.

(Disposizioni generali applicabili)

1. Alle impugnazioni delle sentenze e delle ordinanze di cui all'articolo 47 dei tribunali tributari si applicano tutte le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, fatto salvo quanto disposto dalla presente legge.

2. Per la proposizione delle impugnazioni non sono applicabili gli articoli 184-*bis* e 294 del codice di procedura civile.

Art. 50.

(Mezzi d'impugnazione)

1. I mezzi per impugnare le sentenze dei tribunali tributari sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione, salvo quanto disposto dall'articolo 47, comma 10.

2. Le sentenze pronunciate secondo equità, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, e 36, comma 1, non sono appellabili ed il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 360, comma 1, del codice di procedura civile.

3. Alla acquiescenza tacita non deve essere ricondotto il caso in cui il contribuente effettui, spontaneamente o coattivamente, un pagamento.

Art. 51.

(Termini perentori d'impugnazione)

1. Se la legge non dispone diversamente, il termine perentorio per impugnare la sentenza del tribunale tributario è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, oltre la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

2. Qualora la sovrapposizione del termine breve a quello lungo avviene in prossimità della scadenza di quello annuale di decadenza, il termine ultimo per l'impugnazione rimane comunque quello annuale anche se il termine breve scade in un momento successivo.

3. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile, il termine perentorio di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

Sezione II

GIUDIZIO DI APPELLO

DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO TRIBUTARIA

Art. 52.

(Giudice competente e legittimazione ad appellare)

1. La sentenza del tribunale tributario, anche parziale, può essere appellata dalla parte interessata alla corte d'appello tributaria, o sezione staccata, competente per territorio, a norma dell'articolo 4, comma 2.

2. È ammissibile l'impugnazione, con un unico atto di appello, di più pronunce relative a distinti procedimenti, allorché queste

siano state rese tra le stesse parti ed abbiano trattato identiche questioni.

Art. 53.

(Forma vincolata dell'appello)

1. L'atto d'appello deve contenere:

a) l'indicazione esatta della corte d'appello tributaria cui è diretto;

b) l'indicazione dell'appellante e delle altre parti interessate nei cui confronti è proposto;

c) gli estremi precisi della sentenza impugnata o dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione pronunciata in primo grado, ai sensi dell'articolo 47, ultimo comma;

d) l'esposizione sommaria dei fatti;

e) l'oggetto preciso della domanda;

f) i motivi specifici dell'impugnazione riferiti soltanto alla sentenza contestata o all'ordinanza di cui alla precedente lettera c).

2. L'atto di appello è dichiarato inammissibile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi indicati dal comma 1 o se non è sottoscritto a norma dell'articolo 18, comma 3. Per l'ufficio la sottoscrizione deve essere eseguita dal direttore.

3. L'atto di appello è proposto nelle forme di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti costituite, che hanno partecipato al giudizio di primo grado, e deve essere depositato a norma dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3. Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell'appello, copia dell'atto di appello stesso presso l'ufficio di segreteria del tribunale tributario che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza impuginate.

4. Subito dopo il deposito dell'atto di appello, la segreteria della corte d'appello tributaria richiede alla segreteria del tribunale tributario la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere la copia autentica della sentenza o dell'ordinanza; la suddetta trasmissione deve essere eseguita entro cinque giorni dalla richiesta.

Art. 54.

(Controdeduzioni dell'appellato ed appello incidentale)

1. Le parti diverse dall'appellante devono costituirsi nei modi e nei termini perentori di cui all'articolo 23, depositando apposito atto di controdeduzioni.

2. Nello stesso atto depositato nei modi e nei termini perentori di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, appello incidentale, anche tardivo, in caso di soccombenza parziale.

3. Qualora una o più domande della parte non siano state accolte in una sentenza che, però, nel suo complesso dia ragione totalmente alla stessa parte, non sussiste interesse ad impugnare e, quindi, per far valere eventualmente le domande non accolte, queste ultime dovranno essere riproposte nel giudizio di impugnazione eventualmente instaurato dalla controparte.

Art. 55.

(Provvedimenti presidenziali)

1. Il presidente ed i presidenti di sezione della corte d'appello tributaria hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione del tribunale tributario.

Art. 56.

(Questioni ed eccezioni non riproposte)

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza e nell'ordinanza del tribunale tributario, che non sono specificatamente riproposte in appello, s'intendono rinunciare.

Art. 57.

(Domande ed eccezioni nuove)

1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove, salvo la diversa qualificazione giuridica, e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili, anche d'ufficio. Possono, tuttavia, essere chiesti gli interessi moratori maturati dopo la sentenza impugnata.

2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio. Si applica l'articolo 6, comma 3. Non possono essere chiesti per la prima volta in appello la rivalutazione monetaria di cui all'articolo 1224, comma 2, del codice civile e gli interessi anatocistici di cui all'articolo 1283 del codice civile e gli stessi non possono essere riconosciuti d'ufficio dal giudice tributario, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, lettera i).

Art. 58.

(Nuove prove e nuovi documenti in appello)

1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, di cui all'articolo 7, salvo che non le ritenga assolutamente necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. È fatta salva la facoltà delle parti costituite di produrre nuovi documenti o di richie-

dere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio. Si osservano le condizioni di cui all'articolo 7, comma 3, per la nomina del consulente tecnico d'ufficio.

3. La produzione di nuovi documenti deve avvenire nel termine perentorio di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, e non occorre che la parte dimostri di non averli potuti produrre nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

Art. 59.

(Norme applicabili)

1. Nel procedimento d'appello si osservano tutte le norme dettate per il procedimento di primo grado, compresi gli articoli 47 e 48.

2. Nel giudizio d'appello relativo alle istanze di sospensione in primo grado, il collegio provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Dopo la decisione, gli atti devono essere trasmessi senza indugio al giudice di primo grado, che deve provvedere per la fissazione dell'udienza.

Art. 60.

(Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile)

1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

Art. 61.

(Sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado)

1. Nell'atto d'appello o con separata istanza, l'appellante può chiedere alla corte d'appello tributaria la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, anche per quanto riguarda le spese del giudizio, ai

sensi dell'articolo 15, comma 1. È applicabile l'articolo 283 del codice di procedura civile.

2. Si applicano le condizioni, la procedura ed i termini di cui all'articolo 47, salvo quanto disposto dal successivo comma.

3. Il giudice d'appello, con ordinanza motivata non impugnabile, può disporre che l'esecuzione della sentenza sia sospesa, eventualmente con la prestazione di fideiussione bancaria od assicurativa, in caso di comprovato pericolo per la riscossione.

4. In caso di accoglimento della richiesta di sospensione, l'ufficio dell'agenzia fiscale, l'ente previdenziale, l'ente locale o regionale, l'agente della riscossione non deve iscrivere a ruolo, neppure a titolo provvisorio, o richiedere alcuna soglia o garanzia.

5. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza d'appello, ai sensi degli articoli 37 e 59.

Art. 62.

(Rimessione obbligatoria al tribunale tributario)

1. La corte d'appello tributaria deve rimettere la causa al tribunale tributario, che ha emesso la sentenza impugnata, nei seguenti casi tassativi:

a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;

b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato o è stata erroneamente dichiarata la contumacia;

c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;

d) quando riconosce che il collegio del tribunale tributario non era legittimamente composto, tenendo altresì conto delle ipotesi di ricusazione di cui all'articolo 6;

e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado, ai sensi dell'articolo 36, comma 6;

f) quando si verifica l'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 6.

2. Al di fuori dei casi tassativi previsti dal comma 1, la corte d'appello tributaria decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte d'appello, nei successivi trenta giorni, deve trasmettere d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria del tribunale tributario, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

Sezione III

RICORSO PER CASSAZIONE

Art. 63.

(Norme applicabili)

1. Avverso la sentenza della corte d'appello tributaria può essere proposto ricorso per cassazione per i tassativi motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo 360, comma 1, del codice di procedura civile, che devono essere specifici, completi e riferibili alla sentenza impugnata.

2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile, con le successive modifiche, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

3. Il giudicato estero di cui all'articolo 36, comma 3, può essere rilevato d'ufficio ed anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, purché la parte che lo invoca produca copia autentica della sentenza, recante attestazione del passaggio in giudicato, anche

in relazione ad altro anno d'imposta o ad altro tributo.

4. Per la sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello è applicabile l'articolo 373 del codice di procedura civile.

Art. 64.

(Giudizio di rinvio)

1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa al tribunale tributario o alla corte d'appello tributaria la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza, nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado, in quanto applicabili.

2. Se la riassunzione non avviene entro il termine perentorio di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio il processo si estingue nel grado in cui si trova e si tiene conto soltanto della sentenza impugnata.

3. In sede di rinvio, si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena di inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, deve essere prodotta copia autentica della sentenza della Corte di cassazione.

4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel processo in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste ed eccezioni diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza della Corte di cassazione.

5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria adita, senza indugio, deve richiedere alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.

Sezione IV

REVOCAZIONE

Art. 65.

*(Sentenze revocabili
e motivi tassativi di revocazione)*

1. Avverso le sentenze che involgono soltanto accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugunate è ammessa la revocazione, ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugunate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile purchè la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto

3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso, sempre tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Art. 66.

(Proposizione dell'impugnazione)

1. Competente per la revocazione è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. A pena di inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, il ricorso deve contenere:

a) gli elementi previsti dall'articolo 53, comma 1;

b) la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile;

c) l'indicazione del giorno preciso della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento.

3. La prova della sentenza passata in giudicato, che accerta il dolo del giudice, deve essere data mediante la sua produzione in copia autenticata.

4. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'articolo 53, comma 3.

Art. 67.

(Procedimento)

1. Davanti al giudice adito per la revocazione si osservano tassativamente le norme stabilite per il processo davanti ad esso, in quanto non derogate da quelle della presente sezione.

Art. 68.

(Decisione)

1. Ove ricorrono i tassativi motivi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile, il giudice tributario decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento consequenziale.

2. Avverso la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

CAPO IV

ESECUZIONE DELLE SENTENZE
DEI GIUDICI TRIBUTARI

Art. 69.

*(Pagamento provvisorio e definitivo
del tributo in pendenza del processo)*

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è stabilita la riscossione frazionata del tributo, oggetto del giudizio, il tributo stesso, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

a) per i due terzi, dopo la sentenza del tribunale tributario che respinge, in tutto o in parte, il ricorso;

b) per il residuo ammontare nel termine determinato nella sentenza della Corte d'appello tributaria.

2. Le sanzioni amministrative devono essere iscritte a ruolo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza nella misura dalla stessa determinata.

3. Per le ipotesi indicate nel comma 1 gli importi da versare vanno, in ogni caso, diminuiti di quanto già corrisposto.

4. Se il ricorso viene accolto, in tutto o in parte, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali e previdenziali, deve essere rimborsato d'ufficio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Decorso inutilmente il suddetto termine, il ricorrente ha la facoltà di utilizzare la somma dovuta in compensazione dei futuri versamenti fiscali e previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. Le imposte suppletive devono sempre essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso per cassazione.

Art. 70.

(Condanna degli uffici al rimborso immediato o al risarcimento)

1. Se il giudice condanna l'ufficio dell'agenzia fiscale, l'ente locale o regionale, l'agente della riscossione o l'ente previdenziale al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15, la segreteria rilascia una copia del provvedimento spedita in forma esecutiva, a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile, dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 369 del codice di procedura civile.

2. Il rilascio delle copie esecutive delle sentenze per procedere all'esecuzione avviene senza il pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 71.

(Giudizio di ottemperanza)

1. Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può, in alternativa o contestualmente, chiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato, anche parziale o interno, mediante ricorso da depositare in doppio originale presso la segreteria del tribunale tributario, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da esso pronunciata o confermata integralmente in appello, salvo le eventuali spese del giudizio, ed in ogni altro caso presso la segreteria della corte d'appello tributaria, anche per quanto riguarda le sentenze della Corte di cassazione.

2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento da parte del competente ufficio dell'agenzia fiscale,

dell'ente locale o regionale, dell'agente della riscossione o dell'ente previdenziale dell'obbligo posto a carico dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora, a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quanto l'obbligo non sia estinto.

3. Il ricorso indirizzato al presidente del tribunale tributario o della corte d'appello tributaria deve contenere, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio:

a) la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione;

b) la precisa indicazione della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.

4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria al competente ufficio dell'agenzia fiscale o all'ente locale o regionale o all'agente della riscossione oppure all'ente previdenziale, obbligato a provvedere in merito.

5. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'ufficio dell'agenzia fiscale o l'ente locale o regionale o l'agente della riscossione oppure l'ente previdenziale può trasmettere le proprie osservazioni al giudice competente, allegando la documentazione dell'avvenuto pagamento effettivo, senza poter eccepire alcuna compensazione.

6. Il presidente adito, scaduto il termine perentorio di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla stessa sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione deve fissare il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti interessate almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.

7. Il collegio, in camera di consiglio, senza la necessità di presentare l'istanza di cui all'articolo 33, comma 1, sentite le parti

presenti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio o ente che gli ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge.

8. Il collegio deve attenersi scrupolosamente agli obblighi risultanti espressamente dalla sentenza, tenuto conto della relativa motivazione anche se manca la qualificazione della pretesa del contribuente. Il ricorrente può sempre chiedere per la prima volta nel giudizio di ottemperanza gli interessi anatocistici di cui all'articolo 1283 del codice civile, e la rivalutazione monetaria, di cui all'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

9. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può nominare come proprio ausiliario un commissario *ad acta*, che non può mai essere un proprio componente, al quale fissa un congruo termine per i necessari provvedimenti attuativi, compresa la facoltà di sostituirsi all'ufficio, all'ente od all'agente della riscossione inadempiente e provvedere subito ai relativi pagamenti utilizzando la speciale procedura del conto sospeso, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Il collegio determina sempre il compenso al commissario *ad acta* secondo le disposizioni della legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni. Gli ordini e collegi professionali possono inviare ai presidenti dei tribunali tributari e corti d'appello tributarie un elenco di professionisti che, per competenza e preparazione, possono svolgere efficacemente le funzioni di commissario *ad acta*.

10. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui ai commi precedenti e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal commissario *ad acta* nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza non impugnabile.

11. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

12. Avverso la sentenza di cui al comma 7 è ammesso unicamente ricorso per cassazione soltanto per inosservanza delle norme sul procedimento.

13. Sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando l'agenzia fiscale, l'ente locale o regionale, l'ente previdenziale o l'agente della riscossione ha comunque riconosciuto il diritto al rimborso e la precisa quantificazione delle somme dovute, anche tramite vaglia cambiario.

14. In riferimento al giudizio di ottemperanza, è sempre applicabile la legge 24 marzo 2001, n. 89, per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 72.

(Applicazione di norme speciali)

1. Nel processo tributario è applicabile la normativa sulla responsabilità civile dei magistrati, in base alla legge 13 aprile 1988 n. 117.

2. Nel processo tributario è applicabile la legge 24 marzo 2001 n. 89, per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, in base al principio di cui all'articolo 111, comma 2, della Costituzione.

Art. 73.

(Norme abrogate)

1. È abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

